



COMUNE DI MONTECASTRILLI

PROVINCIA DI TERNI

Oggetto: Approvazione tariffe imposta di soggiorno anno 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 16:30 in Montecastrilli nella residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

AQUILINI RICCARDO	SINDACO	Presente
Fiordineve Paola	VICE SINDACO	Presente
VENTURI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente
ROMANI STEFANO	ASSESSORE	Presente
TAMBURINI GIORGIA	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 il SEGRETARIO COMUNALE FABIANNA RUCO.

Il SINDACO RICCARDO AQUILINI constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dec.to Leg.vo 267/2000, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Si dà atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 08/04/2022 si è approvato il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, e che la presente Giunta è stata effettuata in videoconferenza dal Sindaco, dall'assessore Romani Venturi e Tamburini e in presenza dal dall'assessore Fiordineve e dal Segretario Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4 comma 1, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture

ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali»;

Richiamato l'art. 4, comma 3 del citato D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 che testualmente recita:

«3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decretollegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo»;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,

comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i Comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 29.05.2023;

Visto l'art. 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno il quale fissa il numero massimo di pernottamenti per cui è dovuta la stessa imposta;

Visto il citato l'art. 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura stabilita dalla legge;

Visto l'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno il quale prevede l'esclusione dall'applicazione della tariffa nei casi opportunamente individuati;

Ritenuto di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;

Preso atto che, alla data odierna, non risulta emanata la disciplina generale di cui al succitato art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011 e che pertanto può essere adottato il regolamento comunale previsto dallo stesso comma;

Richiamato inoltre l'art. 4, comma 1-bis del citato D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, in virtù del quale la



COMUNE DI MONTECASTRILLI

PROVINCIA DI TERNI

dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina le cosiddette locazioni brevi, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

Visto il comma 5-ter dello stesso articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 il quale dispone che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2010, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere le condizioni finanziarie atte a mantenere i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza e in prospettiva favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso interventi di sostegno all'offerta turistica;

Valutata l'opportunità di istituire l'imposta di soggiorno approvando il relativo regolamento, e rilevato che il Comune di Montecastrilli

Deliberazione COPIA della Giunta Comunale
N. 64 del 22-06-2023

, ai fini dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 23/2011, rientra nell'elenco regionale delle località turistiche e quindi ha la facoltà di introdurre tale imposta;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Visto il vigente Statuto Comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D Lgs .267/2000

Visto il parere contabile favorevole espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D Lgs .267/2000

All'unanimità di voti favorevoli:

D E L I B E R A

1. **Di stabilire** le tariffe dell'imposta di soggiorno come di seguito riportato:

ALBERGHI, ALBERGHI DIFFUSI, RESIDENZE D'EPOCA, VILLAGGI ALBERGO	IMPOSTA DI SOGGIORNO
5/4 STELLE *****/****	€1,50
ALBERGHI, ALBERGHI DIFFUSI, VILLAGGI ALBERGO	
3 STELLE ***	€1,00
2 STELLE **	€1,00
1 STELLA *	€1,00
AGRITURISMI	€ 1,00
CAMPEGGI/OSTELLI	€ 0,50
BED & BREAKFAST	€1,00
CAMERE	€1,00
COUNTRY HOUSE/RESIDENZE DI CAMPAGNA	€1,00

Deliberazione COPIA della Giunta Comunale
N. 64 del 22-06-2023

CASE RELIGIOSE/ CASE PER FERIE	€1,00
APPARTAMENTI LOCATI AD USO TURISTICO o similari	€1,00
ALTRE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE o similari, ESERCIZI ALL'ARIA APERTA	€1,00

2. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;
- o.
- Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

a seguito di separata votazione unanime favorevole resa in forma palese di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Deliberazione COPIA della Giunta Comunale
N. 64 del 22-06-2023

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 20-06-2023

Il Responsabile del servizio
f.to PAOLA GIULIANI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 22-06-2023

Il Responsabile del servizio
f.to ROBERTO BUFALONI

Deliberazione COPIA della Giunta Comunale
N. 64 del 22-06-2023

Il SINDACO
f.to Dott. (RICCARDO AQUILINI)

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa (FABIANNA RUCO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 23-06-2023 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/00, con l'invio:

Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, la presente deliberazione sarà trasmessa ai capigruppo consiliari ed il relativo testo sarà a disposizione dei Consiglieri comunali secondo quanto disposto dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 267/00.

Montecastrilli li, 23-06-2023

IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA
f.to PAOLA GIULIANI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-06-2023
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00

4° comma (immediatamente eseguibile)

Montecastrilli, li 22-06-2023

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
GIULIANI PAOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MONTECASTRILLI LI, 23-06-2023

Il Responsabile del Servizio
GIULIANI PAOLA

*La firma autografa è omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993
e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile su documento prodotto dal sistema*
